

STATUTI

I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 Con la denominazione "Hockey Athletic Club Lugano" (HACL) si è costituita in data 19 dicembre 1927 con sede a Lugano una società sportiva avente per scopo la pratica dell'Hockey su terra.

L'HACL si prefigge di promuovere la pratica di uno sport pulito ed etico dove viene bandito il fumo e l'uso di stupefacenti e dove il consumo di bevande alcoliche deve essere ragionevolmente limitato.

L'HACL si impegna a trattare tutti i suoi soci in modo equo evitando situazioni discriminatorie legate alle preferenze politiche e/o religiose e all'appartenenza etnica.

La Società è affiliata alla Lega svizzera di hockey su terra (Swiss Hockey) e i colori sociali sono il bianco e il rosso.

II. MEMBRI

Art. 2 La società si compone di soci attivi, soci sostenitori e soci onorari. Soci attivi sono coloro che svolgono attività agonistica o che intendono partecipare alla vita del sodalizio e, se richiesti, collaborare alla gestione del club.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono in maniera rilevante alla pratica dell'hockey su terra oppure alla vita del sodalizio.

Sono soci onorari le persone che si segnalano per motivi sportivi o per particolare attaccamento allo sport dell'hockey su terra oppure al sodalizio.

Art. 3 Tutti i soci sono tenuti a comportarsi secondo sportività ed in particolare i soci attivi che svolgono attività agonistica sono tenuti a rispettare gli arbitri, gli avversari e il pubblico, a contribuire al buon nome della società, a partecipare regolarmente agli allenamenti e, se convocati, alle gare, nonché a curare il materiale sociale loro affidato.

III. AMMISSIONE

Art. 4 Ogni persona che intenda essere ammessa al Club deve formulare domanda scritta al Comitato.

L'ammissione alla società comporta l'accettazione dei suoi statuti e degli eventuali regolamenti.

Il comitato può rifiutare ogni nuova ammissione senza fornire motivazioni.

IV. DIMISSIONI, RADIAZIONI ED ESPULSIONI

Art. 5 Le dimissioni dalla società devono essere inoltrate per iscritto al Comitato ed avranno immediata efficacia.

Il socio dimissionario deve essere in regola con il pagamento delle tasse sociali per l'anno in corso e restituire il materiale della società in suo possesso.

Il Comitato del sodalizio può inoltre radiare ogni socio che nonostante diffida non corrisponda le quote sociali.

Il Comitato può inoltre sospendere ed espellere un Socio che si comporti in maniera scorretta, decidendo, dopo aver sentito il Socio interessato, alla maggioranza dei membri.

Le radiazioni e le espulsioni devono essere comunicate all'interessato per iscritto.

V. ORGANI SOCIALI

Art. 6 Gli organi sociali sono l'Assemblea, il Comitato, il Presidente ed i Revisori

Art. 7 L'Assemblea del sodalizio deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente, per sua iniziativa o per iniziativa del Comitato, dei Revisori o di almeno 20 soci.

La convocazione dovrà rispettare un preavviso di 10 giorni e nello stesso termine dovrà essere comunicato ad ogni socio l'ordine del giorno.

Quest'ultimo sarà vincolante per i lavori assembleari, ma potrà per motivi d'urgenza essere emendato qualora $\frac{3}{4}$ dei soci presenti ne adottino modifica.

In tale evenienza, il verbale assembleare dovrà essere inoltrato, nel più breve termine possibile dopo l'assemblea, a tutti i soci.

Competono all'assemblea dei soci l'approvazione dell'ultimo verbale, l'approvazione dei rapporti del Presidente, del Cassiere e dei Revisori.

Inoltre l'assemblea nomina il Presidente, i Membri di Comitato, i Revisori e i Soci Onorari.

L'assemblea stabilisce inoltre la tassa sociale annua, può revocare e modificare ogni decisione del Presidente e del Comitato.

Art. 8 Dalla convocazione o dalla richiesta di convocazione le assemblee devono essere tenute entro un mese. Tutte le assemblee convocate a norma degli statuti sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali, ma alle deliberazioni provvedono solo i soci che hanno compiuto prima dell'assemblea gli anni sedici.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e le delibere devono raccogliere la maggioranza semplice dei presenti. Analogicamente può essere richiesta la votazione segreta, mentre per lo scioglimento della società e la modifica dello statuto occorre la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei presenti all'assemblea, che rappresentano almeno $\frac{1}{3}$ dei soci del sodalizio.

Le assemblee sono dirette dal Presidente della società o dal Vice Presidente

Le assemblee hanno la facoltà di nominare un Presidente di sala.

Art. 9 Il Comitato si compone di un massimo di 9 membri designando nel proprio ambito in particolare un Presidente, un segretario/a e un cassiere.

Il Comitato amministra il patrimonio sociale ed è competente per ogni attività non devoluta ad altri organi.

Il Comitato può inoltre revocare o modificare le decisioni adottate dal Presidente nell'ambito delle sue competenze.

Il Comitato viene convocato dal Presidente oppure da 2 membri e le sedute sono valide se vi presenziano almeno 4 membri.

Il Comitato discute e delibera senza necessità di preventivo ordine del giorno e alla maggioranza semplice dei presenti, decidendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Il Comitato deve essere convocato almeno una volta al trimestre.

Art.10 Il Presidente oltre ai compiti assegnatigli nel presente statuto, rappresenta il Club nei rapporti con i soci, i terzi, le autorità e gli organi d'informazione.
Adotta inoltre tutte le misure e le decisioni occorrenti all'attività sociale e sportiva del sodalizio.

In caso di necessità, può richiedere l'ausilio di terze persone per esplicitare i propri compiti.

Il Presidente è comunque tenuto ad informare sull'attività esperita, sulle decisioni prese e sulle misure adottate.

Art. 11 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.
Il segretario/a redige i verbali dell'assemblea e del Comitato provvedendo al disbrigo della corrispondenza amministrativa in conformità delle decisioni del Presidente o del Comitato.

Il cassiere cura l'incasso delle tasse sociali ed effettua i pagamenti preavvisati dal Presidente o dal Comitato, procedendo alla loro scritturazione.

Egli presenta inoltre il rapporto finanziario annuale all'assemblea.

Il commissario tecnico supervisiona la preparazione atletica dei giocatori e l'attività agonistica delle squadre.

Per ogni altro problema di carattere sportivo egli sottopone per decisione al Presidente rapporti, pareri, e proposte.

Il commissario tecnico presenta all'assemblea il rapporto sportivo annuale.

Art. 12 Per il controllo di gestione sono scelti 2 revisori con il compito di esaminare i conti e di presentare un rapporto scritto annuale all'assemblea.

I revisori hanno diritto di richiedere al Comitato e ai suoi singoli membri ogni informazione e documentazione utile alla loro funzione.

Art.13 Tutti gli organi sociali, ad eccezione del Presidente, sono eletti per un anno e rieleggibili liberamente.

Il Presidente viene eletto per un periodo di tre anni e può restare in carica al massimo per due mandati. Un terzo mandato può essere, in via del tutto eccezionale, votato dall'Assemblea Generale. Ulteriori mandati sono esclusi.

I revisori e i membri del Comitato non devono essere legati da parentela diretta.

Ogni socio deve astenersi dalle votazioni in cui sussiste un conflitto di interessi.

VI. TASSE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 14 La società è vincolata nei confronti di terzi dalla firma individuale del Presidente o dalla firma collettiva del Vice Presidente, del segretario o del cassiere.

La società potrà obbligarsi nei confronti di terzi soltanto nei limiti del proprio patrimonio sociale, che si compone delle tasse sociali, degli eventuali proventi delle manifestazioni nonché eventuali ulteriori conferimenti liberi.

I soci potranno essere chiamati a rispondere delle obbligazioni della società soltanto nei limiti della tassa sociale in corso.

L'assemblea sociale potrà stabilire anche una tassa d'entrata, mentre i soci onorari sono esenti dalla tassa sociale.

I soci sostenitori sono chiamati a rispondere delle obbligazioni del sodalizio come i soci ordinari.

VII. SEDE E NORME APPLICABILI

- Art. 15** Per quanto non previsto dai presenti statuti fanno stato i disposti del Codice Civile Svizzero.
Inoltre, il recapito del sodalizio si trova presso il domicilio del Presidente protempore.

VIII. SCIoglimento

- Art. 16** La società potrà essere sciolta solo se un'Assemblea Generale appositamente convocata ne voterà il suo scioglimento con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti. In caso di suo scioglimento, per procedere al regolamento degli obblighi finanziari in sospeso, l'Assemblea Generale nominerà un liquidatore con pure il compito di provvedere alla raccolta e alla conservazione del materiale per almeno cinque anni, allo scopo di permettere l'eventuale ripresa dell'attività sociale e sportiva. Trascorso infruttuoso questo periodo, il liquidatore rimetterà il materiale sociale a disposizione di Swiss Hockey o delle società ad essa affiliate. Il patrimonio finanziario sarà devoluto all'Associazione Aiuto Sport Ticino nella misura di un decimo all'anno fino ad esaurimento dello stesso. Qualora la suddetta associazione non dovesse più esistere il liquidatore provvederà a trovare un altro ente, con sede in Ticino, con analoghe caratteristiche.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria del 17 aprile 2010

Il Presidente:
Michele Ghezzi

HOCKEY SU PRATO